

ILL.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA
SEDE DI PALERMO

RICORSO
(con domanda cautelare)

proposto da

Ingrid CIANCIO, nata a Catania l'11/11/1986, C.F. CNCNRD86S51C351Z,,
rappresentata e difesa, per procura unita al presente atto e facente parte
integrante del medesimo, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.:
rssfmr71l06c351z) ed elettivamente domiciliata presso la seguente casella pec in
dotazione al medesimo difensore fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

**Ministero dell'Istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania - Commissione giudicatrice nominata dall'USR Campania per
lo svolgimento del concorso per titoli ed esami indetto con DM 205/23 e
DD 2575/23 per l'accesso ai ruoli del personale docente nella Regione
Sicilia per la classe di concorso AC25 (*"Lingua inglese e seconda lingua
comunitaria (Spagnolo)"*) – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;**

per l'annullamento

(previa sospensione dell'efficacia)

- della "*graduatoria di merito*" relativa al concorso per titoli ed esami
indetto con DM 205/23 e DD 2575/23 per l'accesso ai ruoli del personale
docente nella Regione Sicilia per classe di concorso AC25 (*"Lingua inglese e seconda
lingua comunitaria (Spagnolo)"*) pubblicata dall'USR Campania in data 6/11/2024 e
del relativo decreto di approvazione prot.70048 del 6/11/2024 emesso dal
medesimo USR Campania;

- della nota pec del 2/11/2024 trasmessa dalla Presidente della II sottocommissione in risposta a reclamo della ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, ivi compresi i verbali di valutazione dei titoli della candidata oggi ricorrente e relativi decreti (o in qualsiasi altro modo denominati) di attribuzione dei punteggi alla medesima.

*

MOTIVI

**ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE ART.3 L.241/90 – VIOLAZIONE PUNTO A.1.1
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (ALL.B AL DD 205/23) –
VIOLAZIONE ART.3 DM 205/23 E ART.4 DD 2575/23 —
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA,
MERITOCRAZIA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA
P.A. (ARTT.3, 51 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI
BUONA FEDE E DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E P.A.
(ART.1 COMMA 2 BIS L.241/90; ARTT.3 E 97 COST.) – VIOLAZIONE
DELL'ART.6 L.241/90 (C.D. SOCCORSO ISTRUTTORIO).**

L'odierna ricorrente ha conseguito la Laurea Magistrale LM-38 in “Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale” in data 6/3/2013 presso l'Università degli studi di Catania, con il voto di 110/110 e lode (ALL.1).

Nutrendo da sempre una forte passione per l'insegnamento, fin dal 2017 la prof.ssa Ciancio si è premurata di conseguire, presso l'Università di Bologna, i 24 CFU necessari, ai sensi del D.L. 59/17, ai fini dell'accesso ai concorsi per posti di docente della scuola secondaria di primo e secondo grado (ALL.2).

In data 25/11/2022 la ricorrente conseguiva, infine, anche l'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso AC25 di cui all'odierno contenzioso, con la votazione 191,75/250.

Forte dei suddetti titoli, la prof.ssa Ciancio, in data 7/1/24, presentava domanda di partecipazione (ALL.3) al concorso per titoli ed esami indetto con

Decreto Ministeriale n.205 del 26/10/23 (ALL.4) e Decreto Direttoriale n.2575 del 6/12/23 (ALL.5) per l'accesso ai ruoli del personale docente, con specifico riferimento ai 7 posti di ruolo (5 + 2 riservati a docenti con almeno 3 anni di servizio, ex art. 13 comma 9 DM 205/23 di cui *infra*) messi a concorso nella Regione Sicilia relativamente alla classe di concorso AC25 ("Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (Spagnolo)") (vedasi all.1 al citato bando 2575/23, odierno ALL.6, e successivo decreto D.D. 78 del 17/1/24, odierno ALL.7).

Si precisa subito che per la procedura concorsuale in esame il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a fini di risparmio di risorse pubbliche, ha individuato taluni specifici Uffici Scolastici Regionali per gestire le operazioni concorsuali relative a più regioni (così come previsto dall'art. 3, c. 6, del D.D. 2575/2023 e dal DD 90 de 18/1/24 e relativo Allegato 1, odierno ALL.8). In particolare, per quel che qui interessa, per la classe di concorso AC25 l'USR Campania è stato designato quale responsabile delle sub-procedure concorsuali relative ai posti messi a concorso nelle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Sicilia e Toscana; fermo restando che ciascun candidato poteva partecipare per una sola regione e soltanto in essa, eventualmente, essere assunto (art.13 DM 205/23 e art.10 DD 2575/23).

Ora, tanto l'art.3 del DM 205/23 quanto l'art.4 del DD 2575/23, sotto la rubrica "***requisiti di ammissione al concorso***" precisavano chiaramente che:

1. *Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:*
 - i. ***laurea magistrale** o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;*

- ii. *abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.*

In via derogatoria, poi, il successivo comma 3 ammetteva (per l'ultima volta) al concorso anche i candidati laureati privi di abilitazione che, tuttavia, avessero svolto un servizio di almeno 3 anni nelle scuole statali ovvero avessero conseguito entro il 21/10/22 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Tali candidati ammessi in via derogatoria, al contrario di quelli abilitati, ove fossero risultati vincitori avrebbero dovuto, per potere essere assunti a tempo indeterminato, frequentare un percorso integrativo a carattere abilitante.

La prof.ssa Ciano, allora, essendo in possesso di entrambi i titoli d'accesso previsti *a regime* dalla normativa, dichiarava i medesimi in seno al modello di domanda ministeriale (ALL.3 cit) che, per l'appunto, a pag.2, prevedeva l'inserimento del titolo di laurea e di quello di abilitazione in seno alla medesima sezione denominata “**TITOLI DI ACCESSO**”, nella specifica stringa: “*Tipologia di titolo d'accesso: Titolo di Studio e Abilitazione specifica*”.

Specificamente, l'odierna ricorrente ha ivi dichiarato la propria Laurea Magistrale LM-38 in “Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale” conseguita in data 6/3/2013 presso l'Università degli studi di Catania con il voto di 110/110 e lode e l'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso AC25 conseguita il 25/11/2022 con 191,75/250 (laddove solo 200 punti erano riferiti alle prove d'esame, mentre gli ulteriori 50 erano previsti per titoli).

Ebbene, la Tabella di valutazione dei titoli emanata ai fini della procedura concorsuale di cui trattasi (ALL.B al citato DM 205/23, odierno ALL.9) al punto A.1.1 contempla sia la “*laurea magistrale*” che la “*abilitazione specifica*” tra i titoli di accesso alla procedura concorsuale da valutarsi con il seguente punteggio:

“Se $p < 75$: 0 punti; se $p > 75$: $p-75/2$ punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi”.

Ora, poiché il medesimo punto A.1.1. prevede contestualmente che “*I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100*”, per il titolo di laurea conseguito dal ricorrente con il voto di 110/110 che corrisponde a 100/100 sarebbero spettati 12,5 punti ($100-75=25:2=12.5$).

Invece, per il titolo di abilitazione, essendo stato lo stesso conseguito con 191,75/250 che corrisponde a 77/100, spettava (ed è stato attribuito dalla Commissione) 1 punto ($77-75=2:2=1$).

La prof.ssa Ciano otteneva, poi, nelle prove d’esame, l’elevato punteggio di **90/100 allo scritto e 95/100 nella prova orale.**

Conseguentemente, il punteggio complessivamente che sarebbe spettato al candidato odierno ricorrente è il seguente:

- 90 per prova scritta;
- 95 per prova orale;
- 12,5 per laurea magistrale (A.1.1);
- 1 per abilitazione specifica AC25 (A.1.1);
- 12,5 per inserimento in graduatoria di altro concorso (B.4.1);
- 5 per diploma di specializzazione nel sostegno (B.4.9);
- 2,5 per corso di perfezionamento CLIL (B.4.11.2);
- 5 per C2 spagnolo ((B.4.12);
- 5 per C2 inglese ((B.4.12);
- 8 per titoli di servizio (C.C.1)

TOTALE PUNTI 228,5

Sennonché, consultando la piattaforma concorsuale, la prof.ssa Ciano si accorgeva che la Commissione gli aveva attribuito il minor punteggio di 216. Mancava, infatti, la valutazione del titolo di laurea vantato (ALL.10).

Conseguentemente, in data 19/10/2024 l’odierno ricorrente inviava uno specifico reclamo con cui lamentava la mancata, immotivata, valutazione del titolo di laurea, dichiarandosi “*a disposizione per qualsiasi chiarimento*” (ALL.11).

In data 2/11/2024 perveniva, a mezzo pec, un laconico riscontro del Presidente della II sottocommissione che (in disparte il richiamo ad una FAQ su

altra questione non formante oggetto del presente contenzioso) si limitava a riferire di un parere dell'USR Campania – ufficio concorsi del 16/9/24 (non allegato) dal seguente tenore: <<*Preso atto dei numerosi reclami pervenuti a questo Ufficio, da parte dei candidati che, avendo dichiarato come titolo di accesso la laurea + l'abilitazione, lamentano la mancata attribuzione di punteggio relativo al titolo di laurea, si chiarisce che in tale ipotesi occorre valutare unicamente l'abilitazione*>> (ALL.12). Senza il minimo riferimento alle ragioni di tale riferito orientamento.

La prof.ssa Ciancio inviava, allora, una nuova pec in data 5/11/24 con cui contestava che <<*non era indicato da nessuna parte che i titoli d'accesso sarebbero stati valutati in questa maniera*>>.

Nonostante ciò, in data 6/10/2024 (decreto di approvazione prot.70048) veniva pubblicato il documento denominato “graduatoria di merito” del concorso AC25 per la Regione Sicilia (ALL.13) – che, **in realtà, è un mero elenco dei vincitori** – riportante il seguente esito:

1 D'AGOSTINO Debora, punti **229,25**, riserva 30% ex art. 13 comma 9 DM 205/23;

2 CIADAMIDARO Vincenza, punti **229,00**, nessun titolo di riserva;

3 AMICO Chiara Corinne, punti **228,00**, nessun titolo di riserva;

4 CAVALLARO Alessia, punti **227,00**, nessun titolo di riserva;

5 RIGANO Caterina, punti **223,50**, nessun titolo di riserva;

6. OLIVERI Chiara Grazia, punti **220,50**, riserva 30% ex art. 13 comma 9 DM 205/23;

7. PROTO Irene, punti **192,50**, riserva non precisata.

Come si vede, quindi, la prof.ssa Ciancio, con il punteggio spettante di 228,5 (comprensivo di 12,5 per il voto di laurea vantato) avrebbe dovuto figurare nel suddetto elenco dei vincitori, al posto n.3.

Invece, la stessa si è vista tagliato fuori dalle programmate assunzioni a tempo indeterminato nella Regione Sicilia (5 + 2 riservate a candidati con 3 anni di servizio, ex art.13 cit.).

Ebbene.

E' evidente, anzitutto, il difetto di motivazione – con conseguente **eccesso di potere e violazione dell'art.3 L.241/90** – della suddetta nota di riscontro fatta pervenire dalla Commissione esaminatrice in data 2/11/24 (e dell'ivi riportato parere interno dell'USR Campania, se effettivamente esistente), così come del decreto di approvazione dell'elenco dei vincitori del 6/11/24, non essendo stata fatta menzione in essi di alcuna disposizione normativa o di bando che giustificerebbe la mancata valutazione del titolo di laurea pur vantato dal ricorrente.

Altrettanto palese è che, così procedendo, la Commissione valutatrice e l'USR Campania hanno violato il punto A.1.1 della Tabella di valutazione che prevedeva l'attribuzione di uno **specifico punteggio per il titolo di laurea vantato e dichiarato dalla prof.ssa Ciancio** e, ancora più in radice, i basilari principi d'imparzialità, di meritocrazia e di buon andamento della p.a. (art..3, 51 e 97 Cost) che impongono, in occasione dei concorsi pubblici, **l'assunzione dei soggetti rivelatisi effettivamente più capaci alla luce delle prove espletate e dei titoli vantati**; ciò che sicuramente non è avvenuto nel caso di specie in cui una candidata in possesso dei titoli d'accesso richiesti a regime (laurea + abilitazione) è stata postposta rispetto ad altri candidati che, verosimilmente, non hanno avuto intoppi nella valutazione della laurea in quanto in possesso soltanto della stessa e non del titolo di abilitazione (e, quindi, ammessi in via derogatoria al concorso). Con i relativi rivolti anche in termini di eccesso di potere per manifesta iniquità e palese illogicità.

E, nella suddetta ottica meritocratica e di buon andamento, non vi è dubbio che, qualunque possa essere stata la causa della mancata valutazione del titolo di laurea vantato e dichiarato dalla ricorrente, la Commissione e/o l'USR procedente, una volta assodato l'effettivo possesso del titolo di cui trattasi (anche a seguito dei ripetuti reclami presentati dall'interessata) avrebbe dovuto adeguare l'esito concorsuale al principio meritocratico, anche mediante un'eventuale richiesta di precisazioni indirizzata al candidato interessato (se necessario); ciò in

armonia con l'art.1 comma 2-bis L.241/90 (recentemente aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera Oa, legge n. 120 del 2020) che prescrive che: <<***I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede***>> ed in applicazione dello specifico istituto del *soccorso istruttorio* previsto e disciplinato dall'art.6 della medesima L.241/90 il quale dispone che, in caso di dichiarazioni del privato cittadino dubbie od imprecise, debba <<***chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete***>> nonché <<***esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali***>> (per una recentissima applicazione del suddetto principio nella specifica materia della valutazione dei titoli in sede di concorso pubblico vedasi **Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, Sezione 1, Sentenza 25 maggio 2023 n. 365**: <<*Università - Procedura selettiva - Commissione esaminatrice - Valutazione dei titoli - Appello - Violazione del principio del soccorso istruttorio - Art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990. ... 12.3. Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza n. 300 del 2022, ha già avuto modo di pronunciarsi sull'applicabilità alla procedura selettiva controversa del soccorso istruttorio. In questa sede deve essere soltanto ricordato che, per indirizzo maggioritario del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241; Id., 22 novembre 2019, n. 7975), l'istituto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 abbia portata generale e trovi applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali ... Con particolare riguardo alla materia dei concorsi pubblici, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, a cui in questa sede si intende dare continuità, ha chiarito che "l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quando diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione"* (così, Cons. Stato, n. 7975 del 2019)>>).

Certo è che, in base ai suddetti principi di buona fede, una Commissione ed un USR che, con certezza, riscontrano che un candidato possieda due diversi titoli valutabili (entrambi dichiarati in domanda), ove anche avessero ritenuto gli stessi solo alternativamente valutabili (ciò che, lo si ribadisce, non risultava da alcuna disposizione di bando e/o di tabella valutativa), mai avrebbero potuto computare il titolo meno premiante (ossia l'abilitazione, con punti 1) piuttosto che quello dante diritto al punteggio più elevato (ossia la laurea, con punti 12,5); tanto più senza chiedere specifici chiarimenti ed istruzioni al riguardo alla diretta interessata.

*

SUL PERICULUM IN MORA

Da quanto sopra esposto, si evince il *fumus boni iuris* dell'odierno ricorso.

Quanto al *periculum in mora* che sorregge e giustifica l'odierna domanda cautelare, deve sottolinearsi come la mancata proclamazione della ricorrente quale vincitrice del concorso per cui è causa e la sua conseguente mancata assunzione a tempo indeterminato determinano a carico della medesima un pregiudizio grave ed irreparabile in termini di mancata maturazione di professionalità ed in relazione all'attuale impossibilità per la suddetta docente di intraprendere il previsto periodo di formazione e prova che, per poter essere valido, deve svilupparsi per almeno 180 giorni nel corso del corrente anno scolastico come da allegata nota ministeriale n.202382 del 26/11/24: <<*Ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico*>> (ALL.14).

Si chiede, quindi, che l'ill.mo TAR adito Voglia sospendere *in parte qua* gli atti oggi impugnati (come sopra richiamati) e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni evocate in causa, ciascuna secondo le rispettive competenze, di inserire la prof.ssa Ciancio nell'elenco dei vincitori (o graduatoria di merito che dir si voglia) e, quindi, procedere alla sua assunzione a tempo indeterminato.

In subordine, si chiede l'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art.55 comma 10 CPA ovvero l'adozione di sentenza in forma semplificata ex art.60 CPA (attesa l'integrità del contraddittorio e la natura meramente giuridica della presente vertenza).

*

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro si rappresenterà in corso di causa, la prof.ssa Ciano, come sopra difesa e rappresentata,

CHIEDE

che l'ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito Voglia accogliere il presente ricorso e, per gli effetti, annullare gli atti con lo stesso impugnati, previa adozione delle misure cautelari oggi richieste.

Con vittoria di spese, onorari e compensi.

Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, attiene a procedura concorsuale per l'accesso a pubblico impiego in relazione alla quale sarebbe dovuto il contributo unificato nella misura dimezzata di €=325,00= e, tuttavia, non è dovuto il contributo unificato, ai sensi dell'art.37 comma 6, lett.b) n.2 del D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, in quanto la ricorrente ha un reddito annuale imponibile ai fini IRPEF inferiore ad €=38.514,03 =, come da allegata dichiarazione personale a firma del ricorrente medesimo redatta ai sensi del DPR 445/2000.

Catania, 9/12/2024

Avv. Fabio Rossi

FABIO

MAURIZIO ROSSI

Firmato digitalmente da
FABIO MAURIZIO ROSSI

Data: 2024.12.09
10:07:14 +01'00'

Io sottoscritto avv. Fabio Rossi, quale difensore di Ingrid CIANCIO, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., dell' art. 196 undecies comma 3 disp. att. cod. proc. civ. e ad ogni senso ed effetto di legge,

ATTESTO
che la sovraestesa copia informatica del ricorso è conforme all'originale informatico del medesimo ricorso depositato il 12/12/2024 e contenuto nel fascicolo informatico del giudizio n. 1715/2024 Reg. Ric. - TAR Palermo, dal quale è stata estratta.
Catania, 14/2/2025